

## Codice Penale

### C.p. art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa.

---

**609-sexies.** Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli *articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies* sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui *all'articolo 609-quinquies*, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66* (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). La Corte costituzionale, con *sentenza 11-24 luglio 2007, n. 322* (Gazz. Uff. 1° agosto 2007, n. 30 - Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento *all'art. 27*, primo e terzo comma, Cost.